

COMUNE DI CERNOBBIO

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva

Articolo 6 – Interessi moratori

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

Articolo 8 – Responsabili delle entrate

Articolo 9 – Istanza di rateizzazione

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

Articolo 11 – Procedura di rateizzazione

Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento

Art. 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 16 - Rimessione in termini

Art. 17 - Arrotondamenti

Art. 18 - Compensazioni

Art. 19 - Rimborsi

Art. 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 21 – Istituti deflativi del contenzioso

AUTOTUTELA

Articolo 22 – Istituto dell'Autotutela. Presupposto

Art. 23 – Procedura di autotutela.

RECLAMO-MEDIAZIONE

Articolo 24 – Reclamo/Mediazione

Art. 25 – Effetti dell'istanza di mediazione

INTERPELLO

Art. 26 - Diritto di interpello

Art. 27 - Istanza di interpello

Art. 28 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Articolo 29 – Procedura dell'accertamento con adesione

Art. 30 - Attivazione del procedimento di definizione

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 31 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 32 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Cernobbio.
2. Sono di natura tributaria quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
3. Hanno natura patrimoniale tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad

attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relative ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto

prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione
 - pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 – Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 9 – Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un

massimo di settantadue rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 25,00.

3. Per ogni tipologia di entrata/tributo deve essere presentata una singola istanza di rateazione.

Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

- a) I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

- a) da euro 20 a euro 1.000: fino a n. 12 rate mensili;
- b) da euro 1.000,01 a euro 6.000,00: fino a n. 24 rate mensili;
- c) da euro 6.000,01 a euro 50.000: fino a n. 36 rate mensili;
- d) oltre 50.000,01: fino a 72 rate mensili;

- b) Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

Articolo 11 – Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nell'art. 10, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
2. Per importi superiori a euro 50.000 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
5. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
6. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

8. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario

- previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 16 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 17 – Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 18 - Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne la compensazione per il medesimo tributo per cui sono a debito.
2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
 - i motivi che hanno originato il credito,
 - l'ammontare dell'imposta a debito.
- c) La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 19 – Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno

per giorno, nella misura del tasso legale salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. L'importo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento, né si procede al rimborso è stabilito in euro 12,00

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 21 – Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio che favorisca l'*adempimento collaborativo*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

AUTOTUTELA

Art. 22 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, o al Responsabile di area su proposta del Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 23 – Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

RECLAMO-MEDIAZIONE

Art. 24 – Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento il cui importo non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta

- all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
 3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
 4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
 5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
 6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo- mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Art. 25 – Effetti dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17- bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

INTERPELLO

Art. 26 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Art. 27 - Istanza di interpello

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi/entrate del comune istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 28 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al

comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29 – Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
 5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
 6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
 7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
 8. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Art. 30 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare tramite PEC o con raccomandata con A/R;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo

l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 31 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 32 – Calcolo del ravvedimento operoso

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
 - a) la somma omessa,
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
 - c) gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.